

**TRATTATO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA
FEDERATIVA SOCIALISTA DI JUGOSLAVIA**

Osimo, 10 novembre 1975

Le Parti contraenti,

Convinte che la cooperazione pacifica e le relazioni di buon vicinato fra i due Paesi ed i loro popoli corrispondono agli interessi essenziali dei due Stati;

Considerando che gli Accordi che esse hanno concluso finora hanno creato condizioni favorevoli allo sviluppo ulteriore ed all'intensificazione delle relazioni reciproche;

Convinte che la eguaglianza fra Stati, la rinuncia all'impiego della forza ed il rispetto conseguente della sovranità, dell'integrità territoriale e dell'inviolabilità delle frontiere, il regolamento pacifico delle controversie, la non ingerenza negli affari interni degli altri Stati, il rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà, unitamente all'applicazione in buona fede di ogni obbligo internazionale, rappresentano la base della salvaguardia della pace e della sicurezza internazionale e dello sviluppo delle relazioni amichevoli e della cooperazione fra gli Stati;

Confermando la loro lealtà al principio della protezione più ampia possibile dei cittadini appartenenti ai gruppi etnici che deriva dalle loro Costituzioni e dai loro ordinamenti interni e che ciascuna delle due parti realizza in maniera autonoma, ispirandosi anche ai principi della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale e dei Patti Universali dei Diritti dell'Uomo;

Animate dal desiderio di manifestare attraverso il presente Trattato l'intenzione comune di intensificare, nell'interesse dei due Paesi, i rapporti esistenti di buon vicinato e di cooperazione pacifica;

Convinte parimenti che ciò contribuirà al rafforzamento della pace e della sicurezza in Europa;

Hanno convenuto quanto segue:

...

Articolo 8

Al momento in cui cessa di avere effetto lo Statuto speciale allegato al Memorandum d'Intesa di Londra del 5 ottobre 1954, ciascuna parte dichiara che essa manterrà in vigore le misure interne già adottate in applicazione allo Statuto suddetto e che essa assicurerà nell'ambito del suo diritto interno il mantenimento del livello di protezione dei membri dei due gruppi etnici rispettivi previsto dalle norme dello Statuto Speciale decaduto.

...

MEMORANDUM D'INTESA

Londra, 5 ottobre 1954

1) In vista del fatto che è stata constatata l'impossibilità di tradurre in atto le clausole del Trattato di pace con l'Italia relative al Territorio Libero di Trieste, i Governi del Regno Unito, degli Stati Uniti e di Jugoslavia hanno mantenuto dalla fine della guerra occupazione e Governo militare delle Zone A e B del Territorio. Quando il Trattato fu firmato non era mai stato inteso che queste responsabilità dovessero essere altro che temporanee e i Governi d'Italia, del Regno Unito, degli Stati Uniti e della Jugoslavia, quali paesi principalmente interessati, si sono recentemente consultati tra loro per esaminare la maniera migliore per mettere fine all'attuale insoddisfacente situazione. A seguito di che essi si sono messi d'accordo sulle seguenti misure di carattere pratico.

...

4) I Governi italiano e jugoslavo concordano di dare esecuzione allo Statuto speciale contenuto nell' Allegato II.

...

Allegato II

STATUTO SPECIALE

Considerando che è intenzione comune del Governo italiano e del Governo jugoslavo di assicurare i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali senza distinzione di razza, di sesso, di lingua e di religione nelle zone che, in base alle disposizioni del presente Memorandum d'intesa, vengono sotto la loro amministrazione, viene convenuto quanto segue:

1) Nell'amministrazione delle rispettive zone le autorità italiane e jugoslave si conformeranno ai principi della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, in maniera che tutti gli abitanti delle due zone possano, senza discriminazione, avere il pieno godimento dei diritti e delle libertà fondamentali stabiliti nella predetta Dichiarazione.

2) Gli appartenenti al gruppo etnico jugoslavo nella zona amministrata dall'Italia e gli appartenenti al gruppo etnico italiano nella zona amministrata dalla Jugoslavia godranno della parità di diritti e di trattamento con gli altri abitanti delle due zone.

Questa parità implica che essi godranno:

a) della uguaglianza con gli altri cittadini riguardo ai diritti politici e civili, nonché agli altri diritti dell'uomo e libertà fondamentali garantiti dall'art. 1;

b) di uguali diritti nel conseguimento e nell'esercizio dei pubblici servizi, funzioni, professioni ed onori;

c) dell'uguaglianza di accesso agli uffici pubblici ed amministrativi; a questo riguardo le amministrazioni italiana e jugoslava saranno guidate dal principio di facilitare, rispettivamente al gruppo etnico jugoslavo ed al gruppo etnico italiano sotto la loro amministrazione, una equa rappresentanza nelle cariche amministrative e specialmente in quei campi, quali l'Ispettorato delle scuole, in cui gli interessi di tali abitanti sono particolarmente in causa;

d) dell'uguaglianza di trattamento nell'esercizio dei loro mestieri o professioni nell'agricoltura, nel commercio, nell'industria o in ogni altro campo, e nell'organizzare e dirigere associazioni e organismi economici per questo scopo. Tale uguaglianza di trattamento riguarderà anche la tassazione. A questo riguardo coloro che esercitano attualmente un mestiere od una professione e non posseggono il diploma o certificato prescritto per l'esercizio di tale attività, avranno quattro anni di tempo dalla data della parafatura del presente

Memorandum d'intesa per conseguire il necessario diploma o certificato. Ai predetti non verrà impedito l'esercizio del loro mestiere o professione in conseguenza della mancanza dei prescritti titoli, salvo che essi abbiano omesso di conseguirli nel predetto termine di quattro anni;

e) dell'uguaglianza di trattamento nell'uso delle lingue come è precisato al successivo articolo 5;

f) dell'uguaglianza con gli altri cittadini nel settore dell'assistenza sociale e delle pensioni (indennità malattia, pensioni vecchiaia e invalidità, incluse invalidità causate dalla guerra e pensioni ai congiunti dei caduti in guerra).

3) L'incitamento all'odio nazionale e razziale nelle due zone è proibito e qualsiasi atto del genere sarà punito.

4) Il carattere etnico ed il libero sviluppo culturale del gruppo etnico jugoslavo nella zona amministrata dall'Italia e del gruppo etnico italiano nella zona amministrata dalla Jugoslavia saranno salvaguardati:

a) essi avranno diritto ad una loro propria stampa nella lingua materna;

b) le organizzazioni educative, culturali, sociali e sportive di entrambi i gruppi avranno libertà di funzionamento in conformità con le leggi in vigore. A tale organizzazioni sarà concesso un trattamento pari a quello accordato ad altre organizzazioni corrispondenti nelle loro rispettive zone, specialmente per quanto concerne l'uso di edifici pubblici, la radio e l'assistenza a carico di fondi pubblici; e le autorità italiane e jugoslave si adopereranno altresì per assicurare a tali organizzazioni il mantenimento delle stesse facilitazioni di cui godono ora, o di altre equivalenti;

c) ad entrambi i gruppi saranno concessi asili d'infanzia, scuole elementari, secondarie e professionali con insegnamento nella lingua materna. Tali scuole saranno conservate in tutte le località della zona amministrata dall'Italia dove vi siano fanciulli appartenenti al gruppo etnico jugoslavo, ed in tutte le località della zona amministrata dalla Jugoslavia dove vi siano fanciulli appartenenti al gruppo etnico italiano. I Governi italiano e jugoslavo convengono di conservare le scuole esistenti, secondo l'elenco allegato (*), e che sono destinate ai gruppi etnici delle zone sotto la loro rispettiva amministrazione. Essi si consulteranno nella Commissione mista di cui all'ultimo articolo del presente Statuto prima di chiudere una di dette scuole.

Dette scuole godranno di parità di trattamento con le altre scuole dello stesso tipo nelle zone amministrare rispettivamente dall'Italia e dalla Jugoslavia

per quanto concerne l'assegnazione di libri di testo, di edifici e di altri mezzi materiali, nonché il numero e la posizione degli insegnanti ed il riconoscimento dei titoli di studio. Le Autorità italiane e jugoslave si adopereranno per assicurare che l'insegnamento in tali scuole venga impartito da insegnanti della stessa lingua madre degli alunni.

Le autorità italiane e jugoslave promuoveranno sollecitamente quelle disposizioni giuridiche che possano rendersi necessarie affinché l'organizzazione permanente di tali scuole sia regolata in conformità con le disposizioni che precedono. Gli insegnanti di lingua italiana che alla data della parafatura del presente Memorandum d'intesa prestano servizio come insegnanti nell'organizzazione scolastica della zona amministrata dalla Jugoslavia e gli insegnanti di lingua slovena che alla stessa data prestano servizio come insegnanti nell'organizzazione scolastica della zona amministrata dall'Italia non saranno rimossi dai loro posti per il motivo che non dispongono dei prescritti diplomi di abilitazione. Questa disposizione eccezionale non dovrà valere come precedente o essere invocata come applicabile ad altri casi all'infuori di quelli relativi alle categorie sopra specificate. Nel quadro delle leggi in vigore le autorità jugoslave e italiane faranno quanto ragionevolmente possibile per dare ai predetti insegnanti l'opportunità, come previsto nel precedente articolo 2 (d), di conseguire il medesimo status del personale insegnante di ruolo.

I programmi scolastici delle scuole sopra menzionate non dovranno essere di ostacolo al carattere nazionale degli alunni.

5) Gli appartenenti al gruppo etnico jugoslavo della zona amministrata dall'Italia e gli appartenenti al gruppo etnico italiano nella zona amministrata dalla Jugoslavia saranno liberi di usare la loro lingua nei loro rapporti personali ed ufficiali con le autorità amministrative e giudiziarie delle due zone. Essi avranno il diritto di ricevere risposta nella loro stessa lingua da parte delle autorità; nelle risposte verbali, direttamente o per il tramite di un interprete; nella corrispondenza, almeno una traduzione delle risposte dovrà essere fornita dalle Autorità.

Gli atti pubblici concernenti gli appartenenti ai due gruppi etnici, comprese le sentenze dei Tribunali, saranno accompagnati da una traduzione nella rispettiva lingua. Lo stesso principio si applicherà agli avvisi ufficiali, alle pubbliche ordinanze ed alle pubblicazioni ufficiali.

Nella zona sotto l'amministrazione italiana le iscrizioni sugli enti pubblici ed i nomi delle località e delle strade saranno nella lingua del gruppo etnico jugoslavo, oltre che nella lingua dell'Autorità amministratrice, in quei distretti elettorali del Comune di Trieste e negli altri Comuni nei quali gli appartenenti al detto gruppo etnico costituiscono un elemento rilevante (almeno un quarto) della popolazione; nei Comuni della zona sotto amministrazione jugoslava, dove gli appartenenti al gruppo etnico italiano costituiscono un elemento rilevante (almeno un quarto) della popolazione, tali iscrizioni e tali nomi saranno in italiano, oltre che nella lingua della Autorità amministratrice.

6) Lo sviluppo economico della popolazione etnicamente jugoslava nella zona amministrata dall'Italia e della popolazione etnicamente italiana nella zona amministrata dalla Jugoslavia, sarà assicurato senza discriminazione e con un'equa ripartizione dei mezzi finanziari disponibili.

7) Nessun mutamento dovrebbe essere apportato alle circoscrizioni delle unità amministrative fondamentali, nelle zone che vengono poste rispettivamente sotto l'Amministrazione civile dell'Italia e della Jugoslavia, con l'intento di arrecare pregiudizio alla composizione etnica delle unità stesse.

8) Una speciale Commissione mista italo-jugoslava verrà istituita con compiti di assistenza e consultazione sui problemi relativi alla protezione del gruppo etnico jugoslavo nella zona sotto amministrazione italiana e del gruppo etnico italiano nella zona sotto amministrazione jugoslava. La Commissione esaminerà altresì i reclami e le questioni sollevate da individui appartenenti ai rispettivi gruppi etnici in merito alla esecuzione del presente Statuto.

I Governi italiano e jugoslavo faciliteranno le visite di tale Commissione alle zone sotto la loro amministrazione e accorderanno ogni agevolazione per l'assolvimento dei suoi compiti.

I due Governi si impegnano a negoziare immediatamente un particolareggiato regolamento relativo al funzionamento della Commissione.

() Non riprodotto*